

ADEGUAMENTO ISTAT DELLE PARCELLE PROFESSIONALI 2006

Il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (*“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”*), convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede, tra l'altro:

Articolo 2, comma 1

*1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto **sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:***

*a) **l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime** ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;*

(omissis)

Articolo 2, comma 2

*2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. **Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.***

(omissis)

Pertanto la tariffa professionale, a sensi di legge, **NON** è abrogata, bensì viene dichiarata **“non obbligatoria”** in tutti i casi diversi da quelli individuati dal comma 2.

La tariffa della professione di chimico, risalente al 1986 (*D.M. 25 marzo 1986, in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 172, del 26 luglio 1986*), risulta, a tutta evidenza non idonea a costituire alcuna distorsione del mercato dopo 20 anni di inflazione. Tuttavia, nel rispetto della lettera della norma **il Consiglio Nazionale dei Chimici avverte che gli importi indicati o ricavati dalla tariffa professionale devono essere intesi esclusivamente come utile indicazione per i professionisti ed i loro clienti**, al fine della libera contrattazione fra le parti e fatta salva la previsione di cui al citato articolo 2, comma 2.

Anche in tale prospettiva, tuttavia, la tariffa non costituirebbe alcun utile riferimento al mercato delle prestazioni della professione di chimico se non si tenesse conto, nella valutazione, dell'inflazione monetaria intervenuta. In altri termini non è realisticamente immaginabile, per evidenti motivi di congruità, che una indicazione tariffaria datata da oltre venti anni possa essere utile ad orientare alcuno nella valutazione delle offerte di prestazioni professionali da parte di professionisti chimici.

Il chimico professionista ed i suoi clienti, pertanto, terranno debito conto, nelle rispettive valutazioni, della circostanza che il decoro professionale non può essere stimato per il chimico in misura sensibilmente diversa da quello di altre professioni tecnico-scientifiche.

Quale orientamento per la libera contrattazione fra le parti, è, dunque, utile disporre dei valori rivalutati della tariffa ormai "storica" e non obbligatoria. Per tal fine pubblichiamo le tabelle e le formule per il calcolo della rivalutazione ISTAT delle parcelle professionali.

Calcolo della rivalutazione

In generale, per tradurre i dati espressi dai numeri indici ISTAT in valori percentuali sugli importi considerati, occorre verificare se il confronto avviene tra numeri la stessa BASE o BASE DIVERSA.

Si danno due casi:

a) confronto con indici aventi la stessa base, es. dicembre 2005 (indice 126,3) su gennaio 1996 (indice 102,3).

In tal caso si esegue il rapporto:

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{126,3}{102,3} = 1,23460$$

ossia si deve moltiplicare l'importo relativo alla vecchia data (gennaio 1996, nell'esempio) per il coefficiente 1,23460, applicando una rivalutazione del 23,460 % alla nuova data (dicembre 2005, nell'esempio)

b) confronto con indici aventi base diversa, es. dicembre 2005 (indice 126,3 con base 1995=100), su marzo 1986 (indice 105,1 con base 1985=100). **E' questo il caso della rivalutazione dei valori indicati dalla Tariffa professionali dei chimici.** In tal caso si deve far uso dei coefficienti di raccordo 'C' più sotto riportati: (da base 1985 a base 1995= 1,6864)

La formula generale è:

$$A = B \times \frac{I_2}{I_1} \times C$$

dove :

A = Importo rivalutato alla data finale

I₂ = Indice ISTAT FOI (esclusi tabacchi) alla data finale (dicembre 2005 = 126,3)

I₁ = Indice ISTAT FOI data iniziale (marzo 1986 = 105,1)

B = Importo da rivalutare desunto dal tariffario del 1986

C = coefficiente di raccordo (1986-1995 = 1,6864)

Ed esplicitando:

$$A = B \times \frac{126,3}{105,1} \times 1,6864$$

Ossia:

$$A = B \times 2,02657$$

dove:

A = Importo rivalutato a dicembre 2005

B = Importo desunto dal tariffario del 1986.

Il professionista che, in base alla libera contrattazione tra le parti intenda proporre una parcella corrispondente al “minimo tariffario non obbligatorio” rivalutato al dicembre 2005, applicherà, quindi, un incremento del 102,657 % ai valori desunti dalla tariffa del 1986.

Il cliente che intenda valutare la parcella oggi proposta dal professionista chimico, con riferimento al “minimo tariffario non obbligatorio rivalutato” potrà dividere l’importo della parcella per il coefficiente 2,02657 e confrontare il valore ottenuto con gli importi desunti dal tariffario.

La trasformazione della tariffa da lire ad Euro, naturalmente, può essere effettuata indifferentemente sull’importo iniziale o su quello finale.

**Indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati - (FOI) "al netto dei consumi di tabacchi"
(Per il calcolo della rivalutazione monetaria del credito professionale)**

ANNI	BASE	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	Set	ott	nov	dic
1986	1985=100	104,0	104,7	105,1	105,4	105,8	106,2	106,2	106,4	106,7	107,3	107,7	108,0
1987	"	108,7	109,1	109,5	109,8	110,2	110,6	110,9	111,2	112,0	113,0	113,3	113,5
1988	"	114,1	114,4	114,9	115,3	115,6	116,0	116,3	116,8	117,4	118,3	119,3	119,7
1989	"	120,6	121,6	122,2	123,0	123,5	124,1	124,4	124,6	125,2	126,4	126,9	127,5
1990	1989=100	103,3	104,0	104,4	104,8	105,1	105,5	105,9	106,6	107,2	108,1	108,8	109,2
1991	"	110,0	111,0	111,3	111,8	112,2	112,8	113,0	113,3	113,8	114,7	115,5	115,8
1992	"	116,7	116,9	117,4	117,9	118,5	118,9	119,1	119,2	119,6	120,3	121,0	121,2
1993	1992=100	102,3	102,7	102,9	103,3	103,7	104,2	104,6	104,7	104,8	105,5	106,0	106,0
1994	"	106,6	107,0	107,2	107,5	107,9	108,1	108,4	108,6	108,9	109,5	109,9	110,3
1995	"	110,7	111,6	112,5	113,1	113,8	114,4	114,5	114,9	115,2	115,8	116,5	116,7
1996	1995=100	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
1997	"	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
1998	"	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
1999	"	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
2000	"	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
2001	"	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
2002	"	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,00	119,1
2003	"	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
2004	"	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
2005	"	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
2006		126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4				

Coefficients di raccordo "C" per il cambiamento delle basi		
	Con "Tabacchi"	Senza "Tabacchi"
Da base 1985 a base 1989 =	1,242	
Da base 1985 a base 1992 =	1,478	
Da base 1985 a base 1995 =	1,6864	
Da base 1989 a base 1992 =	1,1901	1,189
Da base 1989 a base 1995 =	1,3579	1,3566
Da base 1992 a base 1995 =	1,141	

N.B.: L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 81 ha escluso dai beni del paniere i tabacchi lavorati.
Per tale motivo nei calcoli che comprendono indici di periodi diversi (fino a gennaio 1992 e da febbraio 1992, rispettivamente) è necessario moltiplicare i valori del secondo periodo per il coefficiente 1,0009.